

Avv. Claudia Bello
84012 ANGRI (SA) - VIA NAZIONALE, 142- ☎ 3478658457
84086 ROCCAPIEMONTE (SA) – VIA DELLA PACE, 19
E-mail: belloclaudia@libero.it COD.FISC.:BLLCLD79P41F912L
PEC: c.bello@avvocatinocera-pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAMPANIA – NAPOLI -
RICORSO

Proposto dal Prof. **Malafronte Salvatore** (C.F.:MLFSVT77C19C129J) nato a Castellammare di Stabia (Na), il 19/03/1977 e residente in Scafati alla via Martiri D'Ungheria Trav. Terra Lavoro 19/A, rappresentato, difeso e domiciliato in forza di procura in calce del presente atto dall'avv. Claudia Bello, (C.F.:BLLCLD79P41F912L), che indica quali recapiti cui inviare le comunicazioni di cancelleria n. di Fax il numero 081/5154944, nonché l'indirizzo di posta certificata (PEC: c.bello@avvocatinocera-pec.it);

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11 è altresì domiciliato;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla Via Armando Diaz n. 11 è altresì domiciliato;

e nei confronti di

Prof. Zizza Giuseppe, residente in Mirabella Eclano (Av), Via Pescole n., controinteressato collocato nelle graduatorie di merito in posizione n. 202, con punti totali 55, ed in posizione n. 198, con punti totali 55, rispettivamente per la classe concorsuale A048 e A049 – Ambito Disciplinare AD02 -;

Prof. Lenoci Paolo, residente in Napoli (Na), Via Asinio Pollione n. 48, controinteressato collocato nelle graduatorie di merito in posizione n. 199, con punti totali 56, ed in posizione n. 195, con punti totali 56, rispettivamente per la classe concorsuale A048 e A049 – Ambito Disciplinare AD02 - ,

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

a) del D.D.G. dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 30600 del 19.12.2018, pubblicato in pari data sul sito internet dell'U.S.R. per la Campania, con il quale sono state approvate nuovamente e terminativamente le graduatorie di merito per la Regione Campania del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella Scuola

secondaria di primo e secondo grado – per le classi concorsuali A048 e A049 (Ambito Disciplinare AD02) – indetto con D.D.G. MIUR n. 85 del 01.02.2018, nella parte in cui non ha correttamente valutato i titoli culturali e professionali posseduti dal ricorrente; b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o comunque connesso, e, in particolare dei seguenti ulteriori atti: 1) della Scheda di valutazione dei titoli culturali e professionali posseduti dal ricorrente per le classi concorsuali A048 e A049 (Ambito Disciplinare AD02), nella parte e per quanto di interesse; 2) dell’eventuale Verbale a firma dei componenti della commissione esaminatrice nella parte in cui indica il punteggio attribuito al ricorrente per i titoli culturali e professionali da Egli posseduti per le classi concorsuali A048 e A049 (Ambito Disciplinare AD02).

Fatto

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione Generale per il Personale scolastico -, con D.D.G. MIUR n. 85 del 01.02.2018 (*cfr. doc. 1*), indicava il concorso di cui all’articolo 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il Prof. Malafronte, essendo in possesso del prescritto titolo abilitante per l’ammissione al concorso, faceva regolarmente pervenire all’Amministrazione Scolastica la propria istanza/domanda di partecipazione per la Regione Campania, per le classi concorsuali A048 e A049 (Ambito Disciplinare AD 02) - *cfr. doc. 2* -.

Successivamente, dopo la ricezione della pertinente convocazione di rito, il ricorrente sosteneva l’unica prevista prova concorsuale (orale di natura didattico-metodologica) non selettiva per entrambe le anzidette classi concorsuali e, per l’effetto, veniva inserito nelle rispettive/corrispondenti stilate graduatorie di merito.

Con decreto del direttore generale dell’U.S.R. Campania prot. n. 28878 del 30.11.2018 (*cfr. doc. 3*) venivano pubblicate le graduatorie di merito *de quibus*, nell’ambito delle quali il Prof. Malafronte Salvatore risultava collocato:

- 1) **quanto a quella relativa alla classe concorsuale A048:** alla posizione n. **205** con punteggio totale pari a 52,5, di cui 37 per punteggio prova orale e **15,5 per punteggio relativo ai titoli culturali e professionali** (*cfr. doc. 3*);
- 2) **quanto a quella relativa alla classe concorsuale A049:** alla posizione n. **195** con punteggio totale pari a 52,5, di cui 37 per punteggio prova orale e **15,5 per punteggio relativo ai titoli culturali e professionali** (*cfr. doc. 3*).

Il ricorrente - resosi conto della errata/mancata valutazione dei titoli da Egli regolarmente e tempestivamente dichiarati ed autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, presentava, in data 07.12.2018, reclamo al competente Presidente della commissione esaminatrice, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, al fine di ottenere la rettifica del punteggio attribuitogli (*cfr. doc. 4*).

Epperò, tale reclamo rimaneva privo di "formale" riscontro.

Senonché, con Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 30600 del 19.12.2018 (*cfr. doc. 5*), pubblicato in pari data sul sito internet dell'U.S.R. per la Campania, venivano approvate nuovamente e terminativamente le graduatorie di merito per la Regione Campania del concorso in questione per le classi concorsuali A048 e A049 (Ambito Disciplinare AD02), nell'ambito delle quali il Prof. Malafronte Salvatore è stato collocato:

- 1) **quanto a quella relativa alla classe concorsuale A048:** alla posizione n. **209** con punteggio totale pari a 52,5, di cui sempre 37 per punteggio prova orale **E SEMPRE 15,5 per punteggio relativo ai titoli culturali e professionali** (*cfr. doc. 5*);
- 2) **quanto a quella relativa alla classe concorsuale A049:** alla posizione n. **206** con punteggio totale pari a 52,5, di cui sempre 37 per punteggio prova orale **E SEMPRE 15,5 per punteggio relativo ai titoli culturali e professionali** (*cfr. doc. 5*).

Ebbene, a fronte di tale "sostanziale" rigetto delle lagnanze avanzate dal ricorrente con il citato reclamo, veniva presentata istanza di accesso agli atti al fine di ottenere copia della pertinente Scheda di valutazione (redatta dalla Commissione esaminatrice) dei titoli culturali e professionali da Egli posseduti e dichiarati in domanda.

A seguito dell'ostensione di quanto richiesto (*cfr. doc. 6*), per quanto di interesse in questa sede, si apprendeva che al titolo di accesso al concorso posseduto e dichiarato in domanda dal ricorrente (abilitazione conseguita all'estero in data 05/10/2016 presso Università "Aurel Vlaicu" di Arad - *cfr. doc. 7* -) era stato assegnato il punteggio di 0 (ZERO), in luogo di quello normativamente spettantegli pari a 4,68 punti (*cfr. doc. 6*).

Diritto

NEL MERITO:

I provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno, pertanto, annullati **nella parte in cui non riconoscono il predetto titolo di accesso con l'esatto punteggio corrispondente a 4,68 punti** per il seguente **MOTIVO:**

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA A, PUNTO A.1.1,

**ALLEGATA AL DM. N. 995 DEL 15 DICEMBRE 2017. ECCESSO DI POTERE
PER ILLOGICITA'. INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

In proposito, si rileva che a mente dell'art. 9, comma 4, del Bando di Concorso (D.D.G. MIUR n. 85 del 01.02.2018 – cfr. doc. 1 -) vi è che: “... *La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A al DM. 995 del 15 dicembre 2017.*”.

Dal canto suo, la Tabella A (cfr. doc. 8), allegata al DM. N. 995 del 15 dicembre 2017, prevede – **al punto A.1.1** – che: “... [sono valutati l'] Abilitazione specifica o titolo di abilitazione conseguito all'estero riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, sulla base del punteggio conseguito, Le abilitazioni diversamente classificate sono riportate a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 4,68”, e inoltre dispone che il calcolo dei punti da assegnare per il possesso dei titoli di accesso *de quibus* debba essere effettuato in base alle seguenti formule: “ - $p \leq 75$: 0 punti - $p > 75$: $3 \times \frac{p-75}{5} \text{ punti}$, arrotondati al secondo decimale dopo la virgola; ove p è il voto del titolo di abilitazione espresso in centesimi”.

Ora, dalle previsioni di cui al punto A.1.1 della Tabella *de qua*, risulta inequivocabilmente che intanto è possibile applicare le previste formule di calcolo dei punti da assegnare ai descritti/elencati titoli di accesso, solo ed in quanto i medesimi titoli (posseduti dai ricorrenti) rechino/abbiano espressamente un punteggio determinato/quantificato – o determinabile/quantificabile – in termini numerici; e che, invece, laddove i medesimi titoli (posseduti dai ricorrenti) non rechino/non abbiano espressamente un punteggio determinato/quantificato–o determinabile/quantificabile – in termini numerici, agli stessi debba essere attribuito/assegnato il punteggio fisso e predeterminato di punti 4,68.

Ebbene, nel caso di specie, si rileva che il titolo di accesso al concorso posseduto e dichiarato in domanda dal ricorrente (abilitazione conseguita all'estero in data 05/10/2016 presso Università “Aurel Vlaicu” di Arad -cfr. doc. 7-) non reca/non ha in alcun modo un punteggio determinato/quantificato – o determinabile/quantificabile – in termini numerici; con il diretto corollario che – in base alle anzidette previsioni normative – allo stesso, in sede di valutazione,

deve essere indiscutibilmente assegnato/attribuito il punteggio fisso/predeterminato pari a punti 4,68.

Invece, l'Amministrazione Scolastica (per il tramite della competente Commissione Esaminatrice), **in aperta violazione delle predette previsioni normative e, comunque, in maniera apodittica ed immotivata** (e dunque palesemente illogica ed ingiusta), ha attribuito 0 (ZERO) punti al titolo di accesso legittimamente posseduto e tempestivamente dichiarato dal ricorrente in seno alla domanda di partecipazione al concorso.

Conseguentemente, i provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi.

Istanza Cautelare di Sospensione

Sussistono nella specie i presupposti richiesti dall'art. 55, comma 1, del C.P.A. per l'emanazione di misure cautelari.

Quanto al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso.

In merito al *periculum in mora*, si rileva che grave ed irreparabile è il pregiudizio che subisce il ricorrente durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso.

È, infatti, evidente come una deteriore classificazione nelle pertinenti graduatorie di merito con mancata attribuzione di ben **4,68 punti**, ritarda e pregiudica, allo stato, la possibilità di accedere al percorso di formazione di durata annuale (previsto dal decreto del Ministro n. 984 del 15 dicembre 2017) propedeutico alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Appare, pertanto, quanto mai avvertita la necessità di un'immediata inibizione interinale degli effetti dei provvedimenti gravati, anche al fine di consentire che la questione venga definita prima dell'assegnazione all'anzidetto percorso formativo dei docenti che al momento - incolpevolmente - precedono il ricorrente. Diversamente, l'auspicato esito positivo del giudizio comporterà successivi effetti a catena, difficilmente emendabili ex post dall'Amministrazione Scolastica laddove, nelle more del giudizio, a seguito dell'ultimazione dell'anno di formazione, dovessero essere stipulati i relativi contratti di lavoro a tempo indeterminato, con conseguenti ed evidenti effetti negativi sul piano amministrativo.

Quanto sopra, consente all'Ill.mo Tribunale adito di procedere a soddisfare le esigenze cautelari invocate quantomeno ex art. 55, comma 10 C.P.A., cioè con la fissazione di un'udienza di merito in tempi brevi, al massimo entro giugno – luglio 2019.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- Si depositano, allegandoli al proprio fascicolo, tutti gli atti e/o documenti come da separato indice fogliare;

Avv. Claudia Bello
84012 ANGRI (SA) - VIA NAZIONALE, 142- ☎ 3478658457
84086 ROCCAPIEMONTE (SA) – VIA DELLA PACE, 19
E-mail: belloclaudia@libero.it COD.FISC.:BLLCLD79P41F912L
PEC: c.bello@avvocatinocera-pec.it

- **Si chiede**, inoltre, che venga disposta **l'integrazione del contraddittorio** nei confronti di tutti gli altri docenti che, dall'accoglimento del presente ricorso, vedrebbero regredire la posizione occupata nelle pertinenti graduatorie del concorso di riferimento, mediante la forma speciale della pubblicazione degli atti di causa sul sito on line del MIUR.

P.Q.M.

Voglia On.le T.A.R. adito, in accoglimento del presente ricorso:

In sede cautelare, sospendere, anche in via provvisoria, l'esecuzione dei provvedimenti impugnati e/o disporre ex art. 55 C.P.A. la fissazione dell'udienza di merito in tempi brevi.

Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio e, in ogni caso, con richiesta di rimborso del contributo unificato come per legge.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i sottoscritti procuratori dichiarano che il contributo unificato dovuto è pari ad € 325,00, in quanto trattasi di procedimento in materia di pubblico impiego/concorsi pubblici.

Roccapiemonte, li 14/02/2019

Avv. Claudia Bello